

Servizio Sanitario Regionale
Regione Sardegna



CONDIZIONI PARTICOLARI D'APPALTO

**OGGETTO : SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI
NEL TERRITORIO DELLA ASL 8 DI CAGLIARI**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 450 DEL 21 APR. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ~~IL DIRETTORE SANITARIO~~
~~Dott.ssa Antonella Carreras~~ ~~Dott. Pier Paolo Pani~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savino Ortu

ALLEGATO "B"
ALLA DELIBERA N° _____ DEL _____

Il presente allegato è com-
posto di n° SETTE fogli
di n° SETTE pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

pag. 1 di 7

1

CONDIZIONI PARTICOLARI D'APPALTO

Le presenti "Condizioni Particolari d'appalto", ai sensi dell'art. 50 del documento Consip "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" versione 2.0 del novembre 2014, modificano ed integrano l'Allegato 1 al Bando "Elevatori 105" per l'abilitazione di fornitori e servizi per la partecipazione al mercato elettronico per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori.

Con inchiostro rosso sono evidenziate le condizioni particolare richieste dalla Stazione Appaltante, rimane invariata la numerazione di cui all'Allegato 1 al Bando "Elevatori 105".

Il presente documento e l'Allegato 1 al Bando "Elevatori 105", dovranno essere sottoscritti in ogni pagina da ciascun concorrente ed allegati alla documentazione di gara.

7.3 - Determinazione del Canone mensile complessivo

Il canone mensile complessivo viene determinato sommando gli importi ottenuti moltiplicando il prezzo offerto dei singoli prodotti (Pu^n) per il numero di impianti in esercizio. Il Canone verrà corrisposto trimestralmente e l'importo della fattura corrisponderà alla somma dei singoli canoni mensili del periodo di riferimento.

Resta inteso che l'importo dell'appalto potrà essere soggetto a variazioni conseguenti sia alla messa in esercizio di nuovi impianti da mantenere sia alla eventuale sospensione dell'esercizio di impianti attualmente funzionanti.

Esempio:

$Pu^1 = \text{€/mese offerto per i singoli ascensori}$

$Pu^2 = \text{€/mese offerto per i singoli montacarichi}$

$Pu^3 = \text{€/mese offerto per le singole scale mobili}$

$Pu^4 = \text{€/mese offerto per i singoli tappeti mobili}$

$Pu^5 = \text{€/mese offerto per i singoli montascale per disabili}$

$Pu^6 = \text{€/mese offerto per le singole piattaforme elevatrici per disabili}$

$$\text{Canone_mese} = (Pu^1 * n_impianti) + (Pu^2 * n_impianti) + (Pu^3 * n_impianti) +$$
$$(Pu^4 * n_impianti) + (Pu^5 * n_impianti) + (Pu^6 * n_impianti)$$

7.4 - Servizi compresi nel canone

Tutte le attività comprese nel canone e le modalità di erogazione del servizio a cui il Fornitore dovrà attenersi sono:

- Visita preliminare e visite ispettive

- Attività periodiche
- Reperibilità 24 ore su 24
- Interventi relativi a manutenzione a guasto o su chiamata per ripristini di lieve entità, ciascuno di valore inferiore all'importo della franchigia non previsti nell'attività periodica
- Servizio di monitoraggio interventi in remoto tramite software applicativo da fornire anche all'Amministrazione appaltante

Per l'effettuazione delle attività non comprese nel canone il Soggetto Aggiudicatore, nel rispetto delle normativa vigente, può decidere di avvalersi di soggetti terzi diversi dal Fornitore.

Nel caso il Soggetto Aggiudicatore decidesse di avvalersi del Fornitore per queste ultime attività, ~~per ognuna delle segnalazioni dalla 20° in poi~~, dovrà riconoscergli un compenso come previsto nel paragrafo 7.4.3.

7.4.1 - Reperibilità e remunerazione del diritto di chiamata

Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità tutti i giorni dell'anno, nei giorni feriali e festivi (dal lunedì alla domenica) 24 ore su 24 dalle 0.00 alle 24.00 mettendo a disposizione del Soggetto Aggiudicatore un numero di telefono unico a cui far pervenire le segnalazioni di eventuali anomalie tecniche.

A seguito di tali segnalazioni il Fornitore dovrà intervenire con personale specializzato nel rispetto dei tempi di intervento offerti a Catalogo: il tempo di intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la ricezione della segnalazione e l'inizio del sopralluogo. In caso di blocco dell'impianto elevatore con persone all'interno, il Fornitore è comunque tenuto ad intervenire in emergenza entro e non oltre 20 minuti dalla ricezione della segnalazione nella città di Cagliari e non oltre 30 minuti dalla ricezione della segnalazione nel territorio. Il mancato rispetto dei tempi di intervento determinerà l'applicazione delle penali di cui alle Condizioni Generali di Contratto.

TUTTE le segnalazioni annue sono comprese nel canone e non sarà riconosciuto al Fornitore alcun compenso per il diritto di chiamata. ~~Le 20 segnalazioni comprese nel canone annue non sono cumulabili.~~

~~Per ognuna delle ulteriori segnalazioni annue (dalla 21° in poi) sarà riconosciuto al Fornitore un compenso, non incluso nel canone, pari a **50,00 (Cinquanta/00) Euro**, scontato applicando la percentuale di ribasso offerta dal Fornitore sul listino.~~

Le attività che il Fornitore sarà chiamato a svolgere a seguito delle segnalazioni saranno compensate applicando la franchigia.

Fermo restando l'onere del Fornitore ad intervenire per qualunque segnalazione pervenuta, qualora la rimozione della criticità riscontrata richiedesse tempi di risoluzione non compatibili con la disponibilità del Soggetto Aggiudicatore, il Fornitore sarà tenuto ad adottare soluzioni anche solo provvisorie, pianificando con il Soggetto Aggiudicatore stessa la data in cui effettuare le attività necessarie alla completa risoluzione dell'anomalia.

7.4.4 - Attività di ripristino del regolare funzionamento degli impianti: assoggettamento a franchigia

Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto, il Fornitore è tenuto ad intervenire eliminando le eventuali anomalie riscontrate negli impianti, provvedendo alla riparazione e/o sostituzione delle componenti guaste o logorate.

Per il compenso delle attività effettuate a seguito di anomalie riscontrate durante le attività periodiche a canone o a seguito delle ~~prime 35~~ segnalazioni, è previsto un valore economico limite sotto il quale il costo delle attività eseguite si intende già retribuito nel canone. Tale valore economico limite costituisce una **franchigia** vera e propria e, come tale, deve essere sottratto dal costo delle attività eseguite a seguito delle anomalie riscontrate.

Il valore posto a franchigia si intende unico per tutti i prodotti e sarà pari al valore riportato in tabella:

Valore Franchigia
€ 350,00

Si specifica che la franchigia verrà applicata a tutti gli interventi anche di importo superiore al limite della franchigia stessa e all'affidatario sarà riconosciuto l'importo dell'intervento preventivamente approvato dal punto ordinante decurtato del valore della franchigia [a titolo esemplificativo: costo intervento extra canone approvato di € 1.000, a dedurre valore della franchigia, meno € 350,00, importo da corrispondere € 650,00].

Tutti gli oneri (manodopera e materiali) relativi alle attività erogate per la risoluzione delle irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'impianto, saranno remunerati in base al ribasso offerto a Catalogo dal Fornitore e applicato al listino DEI Nazionale (Tipografia del Genio Civile) – Prezzi informativi dell'edilizia: Impianti Tecnologici (edizione luglio 2012 ed eventuali aggiornamenti).

In particolare, per le attività di ripristino del regolare funzionamento dell'impianto che si rendessero necessarie durante le visite programmate del Fornitore, il costo della manodopera e dell'attività di ripristino è compreso nel canone, e si applica la franchigia all'intero costo dell'intervento compresa la manodopera. Sono comunque a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla ricerca e alla analisi delle anomalie riscontrabili durante lo svolgimento delle visite periodiche.

Per le attività di ripristino del regolare funzionamento dell'impianto svolte a seguito delle ~~prime 20~~ segnalazioni si applica la franchigia al costo complessivo dell'intervento (manodopera e materiali).

È onere del Fornitore garantire che i materiali di ricambio, utilizzati a seguito delle anomalie riscontrate, siano conformi a quelli originariamente impiegati e comunque delle medesime caratteristiche tra le marche presenti sul mercato. Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero. Il Fornitore dovrà trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali, sia di consumo (olio, grasso, bulloneria, ecc.) che di ricambio, necessari ad assicurare la continuità del servizio.

11 - Riduzione o aumento del numero degli impianti

La Asl di Cagliari si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il numero degli impianti oggetto del servizio, qualora ne ravvisasse la necessità, a suo insindacabile giudizio, nei limiti del 20% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale originario. In tal caso, si procederà come indicato ai successivi punti.

11.1 – Nuovo impianto

Qualora venisse attivato un nuovo impianto, il corrispettivo unitario per la manutenzione ordinaria dello stesso sarà pari all'importo dovuto contrattualmente per analogo impianto già installato oppure, in mancanza, di un impianto già installato della stessa categoria e/o con le caratteristiche più affini.

11.2 – Disattivazione di impianto e contemporanea attivazione di nuovo impianto

La disattivazione di un impianto e la contestuale attivazione di uno nuovo comporta il mantenimento del prezzo di manutenzione se l'impianto nuovo è analogo a quello disattivato, ovvero all'applicazione del prezzo offerto per impianti della stessa categoria e/o con le caratteristiche più affini a quelle del nuovo impianto.

11.3 – Disattivazione di impianto senza contemporanea attivazione di nuovo impianto

Qualora un impianto venisse disattivato ed al suo posto non ne venisse attivato alcuno, dalla data di detta disattivazione cesserà di essere corrisposto il corrispettivo offerto per le prestazioni con riferimento all'impianto disattivato, senza che l'affidatario possa opporre eccezioni o possa vantare alcuna indennità, risarcimento o indennizzo.

12 - Modalità di affidamento e determinazione dell'importo offerto

Il servizio verrà affidato al prezzo più basso determinato mediante offerta espressa per ciascun prodotto oggetto dell'appalto. Ciascun prezzo offerto verrà moltiplicato per il numero presunto di impianti.

Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie l'offerente dovrà formulare il ribasso percentuale, da applicare al listino DEI, sull'importo a disposizione per le manutenzioni straordinarie.

Il prezzo offerto da ciascun operatore economico sarà determinato dalla somma degli importi complessivi di ciascun prodotto per l'interno periodo dell'appalto sommato al prezzo offerto per le manutenzioni straordinarie, in base alla seguente tabella:

PRODOTTO	Numero impianti	Canone mensile offerto per Singolo impianto	Canone offerto (espresso in Euro)	Totale
Manutenzione ascensori	107	€ _____		

Manutenzione montacarichi	8	€ _____		
Manutenzione scale mobili	2	€ _____		
Manutenzione tappeti mobili	0	€ _____		
Manutenzione montascale per disabili	3	€ _____		
Manutenzione piattaforme elevatrici per disabili	3	€ _____		
Sconto su prezzario DEI	€ 50.000,00	% _____		
TOTALE PREZZO OFFERTO				

13 - Penali - (vedi Articolo 11 – Penali - CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO)

1. Per il Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori il Fornitore contraente – ove il ritardo non sia imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito - è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:
 - a. in caso di rilevazione di non conformità di cui al Capitolato Tecnico, è dovuta una penale in ragione di 30,00 euro per ogni singola non conformità riscontrata in ciascuna unità di controllo;
 - b. in caso di mancato rispetto dei giorni e degli orari stabiliti per la reperibilità di cui al Capitolato Tecnico è dovuta una penale pari a 100,00 euro per ogni inadempienza accertata;
 - c. in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento nei casi di richieste in emergenza è dovuta una penale 50 € per ogni 30 minuti di ritardo rispetto ai termini indicati dal Fornitore;
 - d. in caso di mancato utilizzo da parte del personale del Fornitore Contraente della divisa di lavoro e/o della targhetta di riconoscimento è dovuta una penale pari a 50,00 euro per ogni inadempienza accertata;
2. Costituiscono ulteriori ipotesi di applicazione delle penali il/la:
 - a. mancato rispetto del Tempo di consegna rispetto alla data definita per l'avvio dell'erogazione del servizio come indicato nel Capitolato Tecnico;
 - b. mancata presentazione e consegna entro i termini previsti nel Capitolato tecnico del

pag. 6 di 7

6

Programma Operativo delle Attività;

- c. mancato rispetto delle attività indicate nel Programma Operativo delle Attività di cui al Capitolato Tecnico;
- d. mancata presentazione entro i tempi previsti del rendiconto mensile delle attività svolte;
- e. mancato rispetto dei tempi di intervento di cui al Capitolato Tecnico.

Al ricorrere di tali ipotesi - non imputabili al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito- il Fornitore contraente, per ogni giorno o nell'ipotesi di cui sub. e) ora di ritardo, è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura/del servizio oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

- 3. Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
- 4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto; in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- 5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 6. Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.
- 7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

pag. 7 di 7

